

COMUNE DI RICADI

(Provincia di Vibo Valentia)



Regolamento per il servizio di Polizia Locale

(Legge 7.03.1986 n. 65 e ss.mm.ii.)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2024)

INDICE

CAPO I

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Norme generali di condotta

Art. 3 – Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale

CAPO II

Art. 4 – Responsabilità dell'Area di Polizia Locale

Art. 5 – Coordinamento delle attività

Art. 6 – Compiti degli operatori di Polizia Locale

Art.7 – Doveri degli agenti di Polizia Locale

Art. 8 – Protezione civile ed emergenze

Art. 9 – Azioni positive

CAPO III

Art. 10 – Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

Art. 11 – Attribuzioni e doveri del Responsabile dell'Area

Art. 12 – Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante e degli addetti al controllo

Art. 13 - Saluto

Art. 14 – Aggiornamento e formazione degli agenti di Polizia locale

Art. 15 – Obbligo di intervento e di rapporto

Art. 16 – Ordine di Servizio

Art. 17 – Turni di Servizio

Art. 18 – Obbligo di permanenza in servizio

Art. 19 – Reperibilità

Art. 20 – Tessera di riconoscimento e placca di servizio

CAPO IV

Art.21 – Uniforme

Art. 22 – Gradi, distintivi e decorazioni

Art. 23 – Cura della persona e dell'uniforme

Art. 24 – Servizio in abito civile

Art. 25 – Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Art. 26 – Veicoli ed attrezzature in dotazione

Art. 27 – Massa vestiario, armamento e strumenti in autotutela

Art. 28 – Cessazione del servizio

CAPO V

Art. 29 – Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

Art. 30 – Servizi esterni extraistituzionali

CAPO VI

Art. 31 – Efficacia dei Servizi di Polizia

Art. 32 – Violazioni

Art. 33 – Comunicazione del Regolamento

Art. 34 – Norma di rinvio

Art. 35 – Abrogazione Norme precedenti

Art. 36 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge Quadro n. 65/86 e dalla Legge Regionale del 17 aprile 1990, n. 24.
2. Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva dell'Amministrazione comunale di incrementare i livelli di sicurezza urbana, tenuto in debito conto l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
3. In ogni caso deve esser data priorità all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art. 2

Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.
2. A tal fine gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art. 3

Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale

1. Il personale della polizia locale riveste, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:
 - a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
 - b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
 - c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale 4/2003, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
 - d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro 65/86 a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
 - e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30

aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003;

f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;

g) referente leale e diligente dell'Amministrazione Locale a cui appartiene

2. Al personale di Polizia Locale vengono attribuiti i simboli distintivi di grado, secondo i dettami previsti dal Regolamento Regionale n° 9 del 08 Agosto 2022 e ss.mm.ii. (delibera n° 11 del 20 Ottobre 2023 – modifica allegato c) – di cui all'allegato c) al presente;

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4

Responsabilità dell'Area di Polizia Locale

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.
2. Il Responsabile dell'Area risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.
4. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 5

Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6

Compiti degli operatori di polizia locale

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1, a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
 - b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le

- autorità competenti;
- d) assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
 - e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
 - f) svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti e, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui *al* D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - g) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
 - h) disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 7

Doveri degli agenti di polizia locale

1. Gli agenti del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
 - b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
 - d) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - f) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - g) essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
 - h) in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;
 - i) intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi ed il commercio in forma itinerante su aree inibite;
 - j) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
 - k) vigilare sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruzione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia;
 - l) disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
 - m) quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che

vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;

- n) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
- le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
 - siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
- o) impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- p) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 8

Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio/Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.
2. Il comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale.

Art. 9

Azioni positive

1. Gli operatori di Polizia Locale svolgono, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, campagne informative quale attività preventiva in materia di educazione stradale di integrazione nella comunità locale dei cittadini stranieri.

CAPO III

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 10

Dotazione organica e configurazione della polizia locale

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 11

Attribuzioni e doveri del Responsabile dell'Area

1. Al Responsabile dell'Area di Polizia Locale/Comandante, competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 e 109/2° comma del TUEL 267/2000, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:
 - a) organizzazione e la direzione tecnico-operativo del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Segretario generale;
 - b) assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
 - c) elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
 - d) emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
 - e) dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - f) curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
 - g) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - h) disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
 - i) emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
 - j) sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
 - k) proporre encomi al personale ritenuto motivatamente meritevole;
 - l) curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - m) adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
 - n) relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio;
 - o) autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
 - p) controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di

reato e gli altri atti di P.G.

- q) la responsabilità in ordine alla buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
2. L'area di Polizia Locale alla quale afferiscono tutte le attività di specifica competenza è costituita da un unico Ufficio all'interno del quale le diverse mansioni vengono assegnate dal Responsabile di Area al singolo operatore;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 12

Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante e degli addetti al coordinamento e al controllo

1. Il Comandante nomina, tra i vigili muniti della qualifica di agente istruttore, un Vice-Comandante e, tra tutti i vigili, da 2 a 4 addetti al coordinamento ed al controllo di ogni settore. Il Vice-Comandante coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
2. Egli deve in modo particolare:
 - a) sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al corpo di polizia locale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Responsabile gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
 - b) curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - c) sostituire il Comandante in caso di sua assenza od impedimento.
 - d) In caso di assenza dei responsabili del servizio verrà individuato dal Sindaco l'agente che potrà esercitare ogni funzione di comando.
3. Gli addetti al coordinamento e al controllo sovrintendono al regolare andamento del settore rispettivamente assegnategli dal Comandante e ne assumono la responsabilità.

Art. 13

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 14

Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:
 - a) la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
 - b) l'autosufficienza operativa;
 - c) la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

Art. 15

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 32, tutti gli agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 16

Ordine di servizio

1. Il Comandante, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 17

Turni di servizio

1. Il Responsabile dell'Area, o chi lo sostituisce, avrà cura di redigere e di esporre in apposita bacheca, settimanalmente, il "*turno di servizio giornaliero*" e "*l'ordine di servizio*" degli addetti, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

2. Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà esseredisposto:
 - in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
 - in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.
 - in caso di necessità, disposti anche verbalmente.
3. Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate agli atti del Servizio di Polizia Locale e trasmessi settimanalmente *al* Sindaco.
4. E' fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turnie di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio o nell'ordine verbale.

Art. 18

Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 19

Reperibilità

1. L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora venisse istituita, sarà limitato aisoli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art. 20

Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di P.M. sono muniti di una tessera di servizio fornita dal Comando, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di Agente di P.S. e di quanto altro previsto dalle normative vigenti in materia.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con sé la tessera di servizio, anche fuori dal servizio.

CAPO IV

UNIFORME

Art. 21

Uniforme

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione (allegato B) al presente Regolamento).
2. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e gli accessori, agli appartenenti al Servizio Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Calabria.
3. Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile.
4. È fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata fuori dai casi previsti nell'articolo successivo.

Art. 22

Gradi, distintivi e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Calabria (allegato C) al presente Regolamento)
2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Art. 23

Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli agenti ed ufficiali appartenenti alla Polizia Locale devono indossare l'uniforme con proprietà, dignità, cura e decoro. Avranno inoltre, cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.
2. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale;
3. Non è consentito l'utilizzo di parti d'uniforme con abiti civili o parti d'uniforme diverse tra loro.
4. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni.

Art. 24

Servizio in abito civile.

1. L'utilizzo d'abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Responsabile dell'Area e comunicato al Sindaco.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati su richiesta del Comandante al Sindaco o suo delegato;
 - b) in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, per particolari servizi, che saranno valutati dal Comandante in accordo con il Sindaco o suo delegato;
 - c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.
3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché sia tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

Art. 25

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale. (allegato A) al presente Regolamento);
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malf funzionamento.

Art. 26

Veicoli ed attrezzature in dotazione

1. I veicoli in dotazione devono essere adoperati esclusivamente dagli appartenenti al Corpo per ragioni di servizio e per quanto altro previsto nel presente Regolamento.
2. Il Comandante dispone per la buona conservazione, la manutenzione, la perfetta efficienza e l'uso dei veicoli per il tramite del Responsabile dell'Autoparco.
3. È fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Municipale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comandante, salvo i casi espressamente disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.
4. I veicoli devono essere allestiti con i colori d'istituto e devono essere dotati dei dispositivi supplementari visivi ed acustici, quali lampeggiante e sirena, di cui al vigente Codice della Strada.
5. Secondo le valutazioni del Comandante il parco veicoli può essere dotato di alcuni veicoli senza i colori d'istituto, da impiegare per determinate attività e servizi.

Art. 27

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Calabria, i relativi accessori e strumenti di autotutela mediante appositi stanziamenti nel Piano Annuale delle Risorse e degli Obiettivi attribuiti al Responsabile dell'Area.
2. Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.
3. Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela previsti nel presente regolamento. Le modalità ed

i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e dal Regolamento Comunale per l'armamento.

4. Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile. Gli appartenenti alla polizia locale sono dotati di spray difensivo, torcia, bastone tattico e manette, al fine di poter effettuare operativamente l'arresto in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 380 del C.P.

Art. 28

Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio, per qualsiasi causa, tutto il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato fatti salvi diversi accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'interessato o altro soggetto.
2. In questo caso il Responsabile dell'Area dovrà richiedere, tenendo conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza del materiale, il rimborso di parte della spesa sostenuta per l'acquisto.

CAPO V

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 29

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.
3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni Comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Art. 30

Servizi esterni extraistituzionali

1. Previa autorizzazione del Sindaco potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni Comunali o terzi richiedenti. I servizi, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza, verranno autorizzati dal Responsabile del Servizio per gli agenti e dal Sindaco per il Responsabile del Servizio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Efficacia dei servizi di polizia

1. Il Responsabile dell'Area è tenuto ad informare periodicamente, con cadenza massimo trimestrale, l'Amministrazione Comunale sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del regolamento, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.
2. La buona organizzazione ed efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni ed attribuzioni, la stretta osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle direttive e degli ordini ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'Ufficio.
3. Nell'amministrare la disciplina il comandante del Corpo e gli Istruttori debbono proporsi finalità tali da trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità, della dignità e della personalità.
4. Inoltre, tenuto presente che i dipendenti si trovano nella necessità di operare direttamente e rapidamente con piena responsabilità, Il Comandante dovrà tenere conto delle loro attitudini, dell'anzianità, dei loro stati d'animo, del carattere, dei precedenti di condotta e di servizio in relazione alla particolare difficoltà delle mansioni loro affidate.

Art. 32

Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 33

Comunicazione del regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il presenteregolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Calabria.

Art. 34

Norma di rinvio

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:
 - a) Legge Quadro n. 65/86;
 - b) Legge Regionale n. 15 del 7 giugno 2018 e modifiche al regolamento regionale n°9/2022 del 08Agosto 2022 con delibera n°547 del 13 Ottobre 2023;
 - c) Modifiche al regolamento regionale n°11/2023 del 20 Ottobre 2023 con delibera BURC n°231 del 23 Ottobre 2023;
 - d) Approvazione del regolamento regionale “Attuazione del sistema formativo del personale dei servizi di polizia locale” n°14 del 04 Dicembre 2023;

- e) Statuto Comunale;
- f) Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
- g) D.M. n. 145 del 4 marzo 1987;
- h) Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 35

Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti, la materia, e ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.

Art. 36

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore in data 01 Maggio 2024.